



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 17 del 7.3.2009
e modificato con atto C.C. nr. 17 del 11.02.2010, con atto C.C. nr. 53 del 28.11.2018 e con
atto C.C. nr. 9 del 27/02/2019

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, nr. 1265, e al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, nr. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. nr. 19/2004.

ART. 2 Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:
 - a) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/07/1934;
 - b) al D.P.R. 10/09/1990 nr. 285 (regolamento di Polizia Mortuaria);
 - c) alle circolari del Ministero della Sanità nr. 24 del 24/06/1993 e nr. 10 del 31/07/1998;
 - d) alla legge nr. 130 del 30/03/2001;
 - e) al decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - f) al D.P.R. nr. 254 del 10/07/2003;
 - g) alla legge regionale dell'Emilia Romagna nr. 19 del 29/07/2004;
 - h) alla delibera regionale 10/2005, come modificata con delibera 1622/2008.

ART. 3 Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:
 - a) per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) per **salma** si intende la spoglia corporea dell'uomo (il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali);

- c) per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici, risultanti dalla completa scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- d) per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- e) per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- f) per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- g) per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- h) per **estumulazione** si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- i) per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazione, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

CAPO II – FERETRI

ART. 4 Feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 5 Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 nr. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al seppellimento nei cimiteri del territorio comunale:
 - a) Cimitero del capoluogo;
 - b) Maserno;
 - c) Castelluccio;
 - d) Iola;
 - e) Montespecchio;
 - f) San Giacomo;
 - g) San Martino;

- h) Salto;
- i) Semelano;
- j) Montalto;
- k) Bertocchi.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali, si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni, e nella L.R. nr. 19 del 29/07/2004.

ART. 6

Feretri per inumazione e tumulazione

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni, sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dell'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, nr. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno, con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc...);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

ART. 7

Piastrina di riconoscimento

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 8
Trasporto e trasferimento di feretri

1. Per i trasporti di cadavere trovano applicazione le norme di cui al capo IV el D.P.R. 285/90 e articolo 10 della L.R. nr. 19/04, nonché le norme di cui al presente regolamento.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, venga constatata la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
5. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre nr. 285.
8. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO III
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9
Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Tale servizio viene eseguito nel rispetto dell'art. 10 della L.R. 19/2004, nonché dal capo IV del D.P.R. 285/90.
2. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, nr. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".
3. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

ART. 10

Trasporti a mano e a spalla

1. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
2. L'itinerario e le modalità della cerimonia sono valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
3. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza, nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.
4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile, conseguente al trasporto medesimo.

ART. 11

Norme generali per i trasporti

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto al servizio di custodia del cimitero.

2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. nr. 285/1990.
3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 12

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, nr. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28/04/1928 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 nr. 1055.

ART. 13

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ART. 14

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

ART. 15

Trasporto – autorizzazione

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 16

Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 17

Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattie infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica nr. 285 del 1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

CAPO IV INUMAZIONI

ART. 18

Inumazione – durata

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni all'aperto destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. **Le sepolture per inumazione hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento.**

ART. 19 Lapidi e cippi

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto al servizio di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo o legno, le cui dimensioni e caratteristiche non potranno superare i cm. 120 di altezza, nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi, devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte, ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato decoroso, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

ART. 20 Deposizione nella fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 6 anni di età debbono avere nella parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 6 anni debbono avere nella parte più profonda (m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
3. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

ART. 21

Aiuole e fiori

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Le piante ed gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono venire ridotti, su semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed, eventualmente, allo sradicamento. Salve le eccezioni di cui al presente regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 22

Disposizioni generali

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero comunale per essere inumato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
2. Nel cimitero sono ricevute per essere inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone che avevano al momento della morte la residenza nel Comune.
3. **E' ammessa altresì l'inumazione delle salme delle persone:**
 - non residenti nel Comune, ma che siano nati nel Comune di Montese, o vi conservino la proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati), sia che gli immobili siano intestati al defunto, sia al coniuge o ai figli;
 - non residenti nel Comune, ma che abbiano altri familiari tumulati o sepolti nei cimiteri del Comune, o abbiano parenti vivi residenti nel Comune. Per familiari o parenti sono da intendersi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli del defunto.

CAPO V TUMULAZIONI

ART. 23

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o urne cinerarie, in loculi, ossari, tombe di famiglia costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.
3. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero comunale per essere tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

4. Nel cimitero sono ricevute per essere tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone che avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza.

5. **E' ammessa altresì la tumulazione delle salme delle persone:**

- non residenti nel Comune, ma che siano nati nel Comune di Montese, o vi conservino la proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati), sia che gli immobili siano intestati al defunto, sia al coniuge o ai figli;
- non residenti nel Comune, ma che abbiano altri familiari tumulati o sepolti nei cimiteri del Comune, o abbiano parenti vivi residenti nel Comune. Per familiari o parenti sono da intendersi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli del defunto.

ART. 24 Concessioni e durata

1. **I loculi possono contenere sino a nr. 1 feretro e nr. 1 resto mortale o nr. 1 urna cineraria. Gli ossari possono contenere sino a nr. 2 resti mortali, o nr. 2 urne cinerarie, o nr. 1 resto mortale e nr. 1 urna cineraria”.**
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.
3. La concessione è fatta di regola quando già esiste la salma cui dare sepoltura. La Giunta Comunale, tuttavia, potrà – laddove ed allorquando si verificassero disponibilità consistenti (eccedenti, cioè, il previsto fabbisogno di un anno, calcolato sulla media di tumulazioni avvenute in quel cimitero, nel precedente triennio) di loculi – disporre che predeterminati quantitativi di loculi possano essere dati in concessione a viventi, **solo nel caso in cui il richiedente abbia il coniuge defunto**, stabilendo, al riguardo, modalità di pubblicizzazione della decisione e modalità di assegnazione che garantiscano obiettiva e generalizzata parità di condizioni, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione. Salvo quanto sopra disposto, non sono ammissibili ulteriori concessioni in deroga a viventi.
4. La concessione non può essere ceduta in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
5. **Il diritto di concessione individuale per loculi ed ossari ha la durata di anni 45, decorrenti dalla tumulazione (ovvero, qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 3, dalla data dell’avvenuto pagamento).**
6. Alla scadenza del diritto di concessione di cui al comma 5 (pari ad anni 45) gli eredi hanno facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore periodo di anni 15, portando così la durata della concessione ad anni 60 (compreso il periodo iniziale).
Allo scadere dei 60 anni è ammessa, previa esplicita richiesta e preventivo parere favorevole della Giunta Comunale, da concedersi laddove ed allorquando si verificassero disponibilità consistenti (eccedenti, cioè, il previsto fabbisogno di un anno, calcolato sulla media di tumulazioni avvenute in quel cimitero, nel precedente triennio) di loculi e ossari, una nuova concessione per ulteriori anni 45.
Limitatamente ai contratti in essere che erano stati rinnovati mediante postilla su precedente concessione trentennale e sino ad esaurimento è ammesso, inoltre, un ulteriore rinnovo di anni 15.

Limitatamente ai contratti trentennali stipulati sino al 1990 e con scadenza anteriore al 31/12/2020 (visto che dal 01/01/1991 le concessioni cimiteriali hanno una durata di 45 anni), è ammesso, inoltre, alla loro scadenza, un ulteriore rinnovo di anni 15 o di anni 30. Il richiedente, all'atto del rinnovo e/o della nuova concessione, dovrà pagare il relativo diritto di concessione rapportato al periodo richiesto e alle tariffe vigenti al momento dell'istanza.

Alla scadenza della concessione o del rinnovo e in mancanza di disposizioni in merito, il Comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossario e farà posare, previa autorizzazione dei congiunti o nel caso questi ultimi risultino irreperibili o disinteressati, i resti mortali nell'ossario comune del cimitero in questione.”

7. Il rinnovo di cui al comma 6 del presente articolo può essere richiesto anche antecedentemente alla scadenza della primitiva concessione, ma, in tal caso, il richiedente dovrà pagare il diritto di concessione alle tariffe vigenti, **maggiorate del 20%**. In caso di adeguamenti tariffari per le nuove concessioni, tali rinnovi possono essere richiesti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'adeguamento tariffario, fruendo, in tale ipotesi, delle tariffe previgenti, pure con la maggiorazione del 20%.”

ART. 25

Lapidi e decorazioni

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguiti e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. La messa in opera delle lapidi per loculi ed ossari dovrà obbligatoriamente tenere conto del colore dei marmi utilizzati, che dovrà integrarsi perfettamente con i manufatti già esistenti. A tale proposito l'Amministrazione Comunale ha emanato una apposita disposizione.
3. Potranno eventualmente essere installate lapidi doppie, solo se sarà salvaguardata la struttura esistente del manufatto, con divieto pertanto di eliminare la divisione fra i due loculi/ossari.

CAPO VI

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 26

Aree e tombe

1. Potranno essere concesse in uso aree per la costruzione di tombe di famiglia previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 27

Disposizioni generali

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - b) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro (per la durata di tempo stabilito al successivo art. 28).
3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona dei concessionari, dei loro familiari ed a chi dagli stessi espressamente indicati.
4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto dell'uso della sepoltura privata di cui alla lettera b) del precedente comma 1, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. **Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.** Nel caso di rinuncia o di abbandono della tomba, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo, con libertà di cessione a chiunque.
6. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno ed eventuali manufatti esistenti, secondo le tariffe vigenti.
7. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 28

Durata della concessione

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la **durata di anni 99, salvo eventuale rinnovo per una sola volta.**
2. Scaduto il periodo di 99 anni, gli interessati potranno chiederne il rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente all'importo del terreno alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 29
Eventuali revoche

1. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, nr. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 30
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO VII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 31
Disposizioni generali

1. A norma dell'art. 12 della L.R. 19/2004, le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazione straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

ART. 32
Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si effettuano quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio seguendo in ordine rigorosamente cronologico, le fosse che si sono rese libere verranno utilizzate per nuove inumazioni.
5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari o sepolture private.
6. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco, sulla quale dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
7. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto al servizio di custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
8. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
9. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali, ed hanno particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione segue l'osservanza dell'art. 12 del D.P.R. 254 del 15/07/2003.

ART. 33

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione, sono straordinarie quando avvengono su richiesta dei familiari prima della scadenza prevista dalla concessione, o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione ^{le} 99 che presentano resti non ancora completamente mineralizzati, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
3. Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Devono essere eseguite alla presenza del personale addetto al servizio di custodia del cimitero.
4. In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale addetto al servizio di custodia del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e di quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
5. Nei casi di esumazione/estumulazione di salme autorizzate dal Responsabile del Servizio per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale, stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 34
Servizio di illuminazione votiva

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe dei propri congiunti all'ufficio competente del Comune, dietro versamento di una quota di attivazione.
2. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:
 - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;
 - b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso.
3. Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale.
4. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare all'ufficio del Comune ogni variazione di nominativo o di indirizzo intervenuta, per l'aggiornamento degli archivi.
5. La fornitura del servizio è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di almeno una annualità previa diffida;
 - b) mancato pagamento della quota di attivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni;
 - c) irreperibilità dell'intestatario del servizio.
6. Il Comune provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive, anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

CAPO VIII
CREMAZIONI

ART. 35
Domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta nel Comune di Montese, indirizzata al Sindaco deve essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato, ovvero inoltrata a mezzo posta o telefax, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
2. Alla richiesta di cremazione sono allegati, pena l'improcedibilità della medesima, tutti i documenti comprovanti:
 - a) la volontà del defunto di essere cremato;

- b) il certificato del medico necroscopo, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 79, commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.
3. La volontà di cremazione espressa in vita dal defunto, viene comprovata a mezzo di:
- a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
 - d) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, dai rappresentanti per i minori e per le persone interdette, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
4. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa, ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 36

Autorizzazione alla cremazione

1. A norma dell'art. 11 della L.R. 19/2004, la cremazione di cadaveri è rilasciata:
- a) la cremazione di cadavere è autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, comprovata ai sensi del precedente articolo 35, comma 3, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
 - b) la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 254/2003.
2. Cremazione di resti mortali e di ossa:
- a) è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso;
 - b) per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
 - c) le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco, in base alla circolare MS nr. 10 del 31 luglio 1998.

ART. 37

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata e recante i dati anagrafici del defunto, deve contenere le ceneri di una sola salma, e può essere tumulata in area cimiteriale in celletta/ossario individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.

2. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte negli ossari presenti in ogni cimitero comunale. Ogni ossario può contenere sino a 2 urne cinerarie.
3. In assenza di apposite aree previste dalla legge 30/03/2001 nr. 130 – art. 3, si autorizza la dispersione delle ceneri all'interno dell'ossario comune presente in ogni cimitero.
4. Consegnata al soggetto affidatario, di cui al successivo articolo 41.

CAPO IX DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 38

Domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di Montese, nei casi di cui al seguente articolo 39, commi 1, 2 e 3.
2. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da uno dei seguenti atti:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo – articolo 620 del Codice Civile);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto, comprovata con le stesse modalità e dai soggetti di cui all'articolo 35 (domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione), comma 3, lettera c) del presente regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 19/2004.
4. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al D.P.R. 254 del 15/07/2003;
 - c) l'autorizzazione del Comune e del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

5. Qualora la dispersione avvenga in **terreni demaniali** posti al di fuori del territorio comunale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà indicare nell'atto di autorizzazione alla dispersione l'obbligo, da parte dell'autorizzato, **di acquisire l'autorizzazione al trasporto dell'urna, nonché l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale vengono disperse le ceneri.**
6. In ogni caso dovrà essere effettuata in presenza di un rappresentante del Comune, e dovrà essere annotata in apposito registro.
7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 39

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, se il decesso è avvenuto nel Comune di Montese, secondo la volontà del defunto.
2. In caso di decesso in Regione diversa dall'Emilia Romagna di una persona avente residenza anagrafica nel Comune di Montese, la suddetta autorizzazione sarà disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune.
3. La dispersione di ceneri già tumulate del Comune di Montese, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
4. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
5. L'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile indicherà:
 - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell'articolo 11, della L.R. 19/2004, e nell'ordine riportato dallo stesso;
 - b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.
6. La dispersione potrà essere effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 11, della legge regionale 19/2004, dai seguenti soggetti:
 - a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto;
 - d) dai legali rappresentanti per i minori, e per le persone interdette;
 - e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune.

ART. 40

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2004, nei seguenti luoghi:
 - a) nell'ossario comune di ogni cimitero comunale;
 - b) lungo la riva destra del fiume Panaro o all'interno del fiume stesso, dalla confluenza del Leo e Scoltenna fino all'immissione del Rio Rivella nel Panaro (territorio di competenza comunale);
 - c) in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati. "Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada".
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, **previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente sul territorio**, e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune, o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R. 19/2004.

CAPO X

AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

ART. 41

Domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda per l'affido personale delle ceneri è indirizzata all'Amministrazione Comunale, qualora si individui nel Comune di Montese il luogo di conservazione delle ceneri, allegando alla stessa tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni, tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.
2. La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
3. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19/2004.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la violazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla, o di dispersione nelle forme di legge;
 - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare, è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune, non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato; tuttavia, per il trasferimento dell'urna cineraria è necessaria l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
7. In caso di affidamento personale dell'urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo.

ART. 42

Forme rituali di commemorazione

1. Saranno consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 43

Informazione ai cittadini

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti, sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito del Comune, all'indirizzo www.comune.montese.mo.it

CAPO XI REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

ART. 44 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 45 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, a causa di decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 46
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune od ossario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 47
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. nr. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

CAPO XII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 48
Autorizzazioni e cautele

1. Il Codice Civile riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articolo 74 – 75 – 76 – 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli uffici cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc...., esclusa la cremazione), si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

CAPO XIII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PERSONALE ADDETTO

ART. 49
Cimiteri

1. Il cimitero deve comprendere:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (loculi od ossari);
 - c) una cappella;
 - d) un ossario comune;

ART. 50
Custodia e sorveglianza

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale addetto o personale incaricato, che provvederà a:
 - a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285;
 - b) tenere aggiornato l'apposito registro, previsto dall'articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del C.P.;
 - d) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285;
 - e) assistere alle esumazioni straordinarie autorizzate dall'Autorità Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e sulle cremazioni in genere;
 - f) coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli incaricati;
 - g) accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigilare perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - i) eseguire i lavori di piccola manutenzione come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli, dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di incaricati sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - j) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - k) preparare le fosse per l'interramento dei cadaveri, appena ne è fatta richiesta all'ufficio comunale competente.

CAPO XIV NORME DI SERVIZIO

ART. 51 Norme di servizio

1. Speciale incarico del personale addetto o incaricato è quello delle tumulazioni, estumulazioni ed inumazioni/esumazioni dei cadaveri, ed al mantenimento dei sepolcri mediante manutenzione.
2. Il personale addetto o incaricato al servizio cimiteriale dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
3. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
4. Tale atto sarà ritirato dal personale addetto al servizio cimiteriale alla consegna d'ogni singola salma.
5. Del pari, salvo il caso di esumazioni/estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
6. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a coinvolgere le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

CAPO XV POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 52 Norme e divieti speciali

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto, o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica, o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 53

Disposizioni varie

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture di altezza non superiore a mt. 1,0, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
3. E' compito delle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
4. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, dietro avviso del personale addetto al servizio di custodia del Cimitero, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
5. All'interno del cimitero, nelle aree comuni, nelle zone assegnate alle sepolture (inumazioni), nelle aree date in concessione novantanovennali destinate alle tombe di famiglia e in prossimità di loculi ed ossari non possono essere apposte scritte, epigrafi, manufatti, decori, rappresentazioni in genere e piante arboree interrate non attinenti al presente regolamento e turbanti il momento di compianto dei propri cari nonchè il decoro e la sacralità del luogo di culto quale il cimitero. In caso di dubbi interpretativi, dovrà essere richiesto preventivo parere favorevole alla Giunta Comunale. Il Comune ha diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di far rimuovere di sua autorità le ornamentazioni in genere, anche provvisorie e temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo. Le stesse disposizioni si applicano alle

ornamentazioni pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

6. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.
7. E' inoltre vietato prelevare fiori, vasi o altro da una sepoltura per deporli su quella di un congiunto.
8. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione o appendere lapidi provenienti da esumazioni che non siano state autorizzate dall'Autorità Comunale.
9. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
10. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XVI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI

ART. 54

Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale, o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Comunale competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 55

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 56

Responsabilità – deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

ART. 57

Recinzione aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto, devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 58
Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 59
Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie, e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale Emilia Romagna nr. 19/2004 e della delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, nr. 156 "individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. nr. 19/2004".
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio competente, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

CAPO XVII
CONTRAVVENZIONI

ART. 60
Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo 1°, sez. 1° della L. 24 novembre 1981, nr. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi, di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva, con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 900,00, da applicarsi con i criteri dell'articolo 11 e 16 della legge nr. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento, il personale addetto è obbligato a riferire all'ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 61 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
 - a) testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 nr. 1265;
 - b) regolamento dello stato civile, approvato con R.D. 09/07/1939 nr. 1238 e successive modificazioni;
 - c) regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/90 nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) legge regionale Emilia Romagna nr. 19 del 29/07/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 62 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi della legge.

INDICE

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 2
Art. 1 – oggetto	pag. 2
Art. 2 – riferimenti normativi	pag. 2
Art. 3 – definizioni	pag. 2
<u>CAPO II – FERETRI</u>	pag. 3
Art. 4 – feretri	pag. 3
Art. 5 – cimiteri	pag. 3
Art. 6 – feretri per inumazione e tumulazione	pag. 4
Art. 7 – piastrina di riconoscimento	pag. 4
Art. 8 – trasporto e trasferimento di feretri	pag. 5

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI pag. 5

Art. 9 – esercizio del servizio di trasporti funebri	pag. 5
Art. 10 – trasporti a mano e a spalla	pag. 6
Art. 11 – norme generali per i trasporti	pag. 6
Art. 12 – trasporti all'estero e dall'estero	pag. 7
Art. 13 – trasporto di ceneri e resti	pag. 7
Art. 14 – rimessa delle autofunebri	pag. 7
Art. 15 – trasporto – autorizzazione	pag. 8
Art. 16 – riti religiosi e civili	pag. 8
Art. 17 – morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività ...	pag. 8

CAPO IV – INUMAZIONI pag. 8

Art. 18 – inumazione – durata	pag. 8
Art. 19 – lapidi e cippi	pag. 9
Art. 20 – deposizione nella fossa	pag. 9
Art. 21 – aiuole e fiori	pag. 9
Art. 22 – disposizioni generali	pag. 10

CAPO V – TUMULAZIONI pag. 10

Art. 23 – tumulazione	pag. 10
Art. 24 – concessioni e durata	pag. 11
Art. 25 – lapidi e decorazioni	pag. 11

CAPO VI – TOMBE DI FAMIGLIA pag. 12

Art. 26 – aree e tombe	pag. 12
Art. 27 – disposizioni generali	pag. 12
Art. 28 – durata della concessione	pag. 13
Art. 29 – eventuali revoche	pag. 13
Art. 30 – manutenzione	pag. 13

CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI pag. 14

Art. 31 – disposizioni generali	pag. 14
Art. 32 – esumazioni ordinarie e straordinarie	pag. 14
Art. 33 – estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag. 15
Art. 34 – servizio di illuminazione votiva	pag. 15

CAPO VIII – CREMAZIONI pag. 16

- Art. 35 – domanda di rilascio autorizzazione alla cremazione pag. 16
Art. 36 – autorizzazione alla cremazione pag. 16
Art. 37 – modalità di conservazione delle ceneri pag. 17

CAPO IX – DISPERSIONE DELLE CENERI pag. 17

- Art. 38 – domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri ... pag. 17
Art. 39 – autorizzazione alla dispersione delle ceneri pag. 18
Art. 40 – luoghi di dispersione delle ceneri pag. 19

CAPO X – AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI pag. 20

- Art. 41 – domanda per l’affido personale delle ceneri pag. 20
Art. 42 – formule rituali di commemorazione pag. 21
Art. 43 – informazione ai cittadini pag. 21

CAPO XI – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE pag. 21

- Art. 44 – revoca pag. 21
Art. 45 – decadenza pag. 22
Art. 46 – provvedimenti conseguenti la decadenza pag. 22
Art. 47 – estinzione pag. 22

CAPO XII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI pag. 23

- Art. 48 – autorizzazioni e cautele pag. 23

**CAPO XIII – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI –
PERSONALE ADDETTO** pag. 23

- Art. 49 – cimiteri pag. 23
Art. 50 – custodia e sorveglianza pag. 23

CAPO XIV – NORME DI SERVIZIO pag. 24

- Art. 51 – norme di servizio pag. 24

<u>CAPO XV – POLIZIA DEL CIMITERO</u>	pag. 25
Art. 52 – norme e divieti speciali	pag. 25
Art. 53 – disposizioni varie	pag. 26
<u>CAPO XVI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI</u>	pag. 26
Art. 54 – accesso ai cimiteri	pag. 26
Art. 55 – autorizzazioni e permessi di costruzione, sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 27
Art. 56 – responsabilità – deposito cauzionale	pag. 27
Art. 57 – recinzione aree – materiali di scavo	pag. 28
Art. 58 – introduzione e deposito di materiali	pag. 28
Art. 59 – imprese funebri	pag. 28
<u>CAPO XVII – CONTRAVVENZIONI</u>	pag. 29
Art. 60 – sanzioni	pag. 29
<u>CAPO XVIII – DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag. 29
Art. 61 – abrogazione precedenti disposizioni	pag. 29
Art. 62 – entrata in vigore	pag. 30